

COMUNE DI CIVIASCO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.17

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CALZONI DAVIDE - Sindaco	Sì
2. SATEGNA SARA - Vice Sindaco	Sì
3. MADERNA MAURIZIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Antonella Mollia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CALZONI DAVIDE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici – che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone:

- *Comma 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
- *Comma 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
- *Comma 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
- *Comma 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e*

tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- *Comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*
- *Comma 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*

DATO ATTO che la norma ha abrogato i precedenti incentivi per la progettazione, disciplinati dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006;

RILEVATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTO lo schema di "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivo per le funzioni tecniche", redatto ai sensi del sopra citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione;

RITENUTA, altresì, la competenza della Giunta Comunale all'approvazione, in base al disposto dell'art.48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di regolamento che inerisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 120 dell'11/09/2020, di conversione del D.L. 76/2020;
- il T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

Per le motivazioni esposte in premessa quali parti integranti e sostanziali

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivo per le funzioni tecniche", in attuazione all' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che le norme di cui al Regolamento non si applicano agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la

disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 114/2014;

3. DI DARE ATTO CHE gli oneri afferenti al fondo per le funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della stazione appaltante;
4. DI DARE ATTO CHE con l'approvazione del suddetto Regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U.;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;
Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;
Con voti N. 3 favorevoli;

D E L I B E R A

1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente per ogni effetto di legge.

SUCCESSIVAMENTE,

Con votazione palese, unanime e favorevole,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CALZONI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Mollia